

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 407}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(LATTANZIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(COSSIGA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PANDOLFI)

Norme di principio sulla disciplina militare

Presentato alla Presidenza il 13 settembre 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le esigenze naturali degli ordinamenti militari impongono l'assoggettamento degli appartenenti alle forze armate a particolari regole di condotta e a vincoli disciplinari più marcati di quelli cui sono normalmente sottoposti gli altri pubblici dipendenti.

Tali regole di condotta e vincoli, salvo alcuni obblighi previsti con legge, hanno finora trovato sede nei regolamenti di disciplina militare, sempre emanati con decreti del Capo dello Stato, risalenti a norme dei codici penali militari del 1869 per l'esercito e la marina e del codice penale militare unificato del 1941, che tale forma appunto prevedono.

Da qualche tempo, peraltro, in relazione all'evoluzione dottrinarie in atto in tutti i pubblici ordinamenti, sono affiorati dubbi sull'accennata procedura. Sulla scia, poi, di una fenomenologia giovanile, portatrice di aneliti di rinnovamento, si sono manifestate,

per la verità in forme non sempre composte, istanze per un nuovo assetto della materia.

I dubbi e le istanze hanno trovato eco nel Parlamento e presso la Commissione difesa della Camera sono stati condotti approfonditi studi e dibattiti.

Attento all'evoluzione degli ordinamenti pubblici e sensibile alle istanze giovanili e nello stesso tempo doverosamente preoccupato della necessità di agire con cautela nella delicata materia, il Governo si è fatto carico di serie riflessioni in proposito.

Tali riflessioni hanno portato al convincimento che taluni aspetti della normativa disciplinare, interferendo sullo *status* complessivo del cittadino-soldato, non possono trovare idonea collocazione in un testo regolamentare.

È sembrata, invece, non conforme ai principi dell'ordinamento generale la tesi della riserva assoluta di legge, da qualcuno sostenuta.

Invero la dottrina nella sua grande maggioranza esclude che l'articolo 52 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, ponga una riserva assoluta di legge anche in ordine ai modi di svolgimento del servizio stesso. Ad avviso di tale prevalente dottrina, che si richiama ai lavori dell'Assemblea costituente, la riserva riguarda solo i limiti e modi della obbligatorietà del servizio.

Da ciò consegue, secondo il Governo, che è da scartare anche il ricorso ad una legge di delega, che si concreta sostanzialmente in una manifestazione del principio della riserva assoluta di legge.

In relazione a quanto precede, soluzione corretta è apparsa quella di una legge di principio, di un provvedimento cioè che regoli i suddetti casi di interferenze e delimiti i campi di operatività del regolamento.

Il suddetto punto di vista fu comunicato il 2 marzo 1976 alla Commissione difesa della Camera che ne prese atto e sollecitò la presentazione del preannunciato provvedimento.

Con la « legge di principio » che viene ora presentata il Governo adempie all'impegno assunto.

In brevissima sintesi, il provvedimento tende a dare fondamento legislativo al potere sanzionatorio dell'autorità militare, ne stabilisce i limiti, dispone opportune cautele a tutela dei soggetti e introduce i nuovi istituti di cui appresso si dirà.

In particolare l'articolo 1 definisce la missione delle forze armate. Si è ritenuto necessario — in assenza di precedenti formulazioni di legge — a premessa di precetti, doveri e limiti che concettualmente in essa trovano origine e giustificazioni, dare una definizione, sia pure sintetica e generale, delle forze armate e del loro compito finalistico. Ciò si è fatto ponendo in evidenza la base profondamente unitaria delle stesse (forze armate quale espressione del popolo italiano) nonché la loro funzione di soggezione agli interessi del paese e il loro carattere di indipendenza da qualsiasi parte sociale o politica (« al servizio dello Stato »).

Inoltre è apparso opportuno anche un richiamo, per l'esercito, la marina e l'aeronautica, all'opera che per costante tradizione dette forze armate svolgono nel concorso all'assistenza delle popolazioni in casi di pubblica calamità ed emergenza, opera

che è venuta nell'attuale ordinamento a inquadrarsi nel principio di solidarietà enunciato nell'articolo 2 della Costituzione.

In stretta successione con la definizione dei compiti, si è voluto nello stesso articolo ricordare che l'organizzazione e l'attività delle forze armate si informano ai dettami della Carta costituzionale e, in particolare, agli articoli 2, 52, 54, 97 e 98. L'articolo 2, innanzi ricordato, — in riferimento ai doveri di « solidarietà politica, economica e sociale »; l'articolo 52 — per quanto ha tratto con il « sacro dovere » di difendere la Patria e con le garanzie previste per il cittadino chiamato al servizio militare obbligatorio; l'articolo 54 — per richiamare il dovere di fedeltà alla Repubblica, alla Costituzione e alle leggi nonché il dovere di servire con onore e disciplina, per i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche; l'articolo 97 — per il principio di imparzialità dell'amministrazione; l'articolo 98 — per le previste limitazioni alla iscrizione ai partiti politici per i militari di carriera.

Definiti i compiti generali e le caratteristiche fondamentali delle forze armate, con l'articolo 2 si afferma uno dei principi fondamentali della condizione militare e nel contempo il criterio informatore di tutta la legge.

L'articolo pone, infatti, il principio di doveri particolari aggiuntivi e, conseguentemente, di limitazioni specifiche nelle libertà individuali a quei cittadini che devono garantire con la propria opera, e se occorre con il sacrificio di se stessi, l'assolvimento della missione affidata alle forze armate, e cioè la difesa del paese e il bene della collettività.

Al riguardo va ricordato che l'anzidetta missione è conseguibile soltanto con forze armate efficienti e credibili che, oltre ad essere senza ombra di dubbio al servizio dell'intera comunità nazionale, siano pronte ad agire ovunque e in qualunque momento venga ordinato. Ciò esige preciso ordinamento gerarchico, rapidità e responsabilità nell'esecuzione degli ordini, assoluta imparzialità, alto grado di coesione. Nei singoli componenti, in ogni caso, presuppone lealtà e spirito di sacrificio.

I particolari doveri dei militari che scaturiscono da tali esigenze « funzionali » debbono comportare inevitabilmente limitazioni all'esercizio di taluni diritti, nella misura in cui tale esercizio è suscettibile di recare pregiudizio al perseguimento delle finalità

istituzionali delle forze armate. Non è, infatti, concepibile che un dovere definito sacro dalla Costituzione sia compromesso dall'esercizio di doveri individuali, che in ogni collettività civile trova sempre limiti nel bene comune.

E questo uno dei punti sui quali la legge intende sciogliere dubbi ed eliminare equivoci che purtroppo da qualche tempo, per spirito di difesa dei diritti dei cittadini non rettamente inteso, trovano presa e possibilità di strumentalizzazione e rischio di minare la coesione e quindi l'efficienza stessa delle forze armate.

Nell'articolo 2 si legittima poi lo strumento regolamentare (il regolamento di disciplina militare) quale fonte dei doveri e raccolta delle norme di comportamento per gli appartenenti alle forze armate.

Nel secondo comma dello stesso articolo — in stretto rapporto concettuale con la dichiarata esistenza di specifici doveri del cittadino-soldato — vengono annunziate particolari garanzie. Ciò, a riconoscimento dell'equilibrio fra prestazioni e retribuzioni che — finché possibile — deve permeare il rapporto di impiego fra lo Stato e i cittadini, qualunque sia la loro posizione professionale (articolo 36 della Costituzione), ed anche a riconoscimento delle particolari privazioni e delle limitazioni all'esercizio di alcuni diritti, appena indicate nello stesso articolo. L'affermazione, oltre a sancire quanto già previsto dalla normativa in vigore, vuole essere una dichiarazione di necessità da concretare, nel tempo, con i provvedimenti che saranno ritenuti via via opportuni.

Nel primo comma dell'articolo 3 viene data una sintetica definizione della disciplina militare, intesa come consapevole adesione al complesso di doveri di cui i cittadini alle armi prendono obbligo per adempiere il proprio servizio con dignità, senso di responsabilità (inteso come coscienza dei moventi e delle conseguenze delle azioni svolte, nonché come assunzione di impegno per la missione da svolgere) e partecipazione attiva.

Nel secondo comma si pone la logica preminenza sugli altri dei doveri di osservanza della subordinazione gerarchica e dell'obbedienza, che costituiscono il cardine di ogni ordinamento militare.

Nell'articolo 4 si fissano i limiti di applicabilità del regolamento di disciplina, facendoli coincidere con il servizio alle armi, periodo più breve di quello previsto

dal vigente Regolamento di disciplina militare.

Tale innovazione è intesa a soddisfare una delle esigenze da più parti avanzate in relazione ai vincoli attualmente posti ai cittadini anche dopo il loro transito nel congedo, nella riserva o nell'ausiliaria, eliminando situazioni di disagio e di equivoco che nulla di concreto apportano alle esigenze funzionali delle Forze armate e al perseguimento dei loro fini.

Viene ovviamente peraltro posto il principio — che verrà ripreso anche per altri articoli — che l'uso dell'uniforme, anche da parte di personale in congedo, comporta l'obbligo dell'osservanza delle norme disciplinari. Ciò per il valore emblematico che l'uniforme riveste per le Forze armate e per la tutela del prestigio delle stesse nei confronti della pubblica opinione. Infatti non si può consentire che le Forze armate siano impunemente coinvolte e lese dal comportamento non ortodosso di un cittadino in uniforme.

Definiti i limiti più ampi di applicabilità del Regolamento di disciplina ai cittadini che assumono la condizione di militare, nel terzo comma vengono ulteriormente ridotte e precisate le condizioni nelle quali il militare è tenuto alla integrale osservanza del Regolamento di disciplina.

È applicato il principio che la soggezione alle norme disciplinari è integrale quando il militare è in condizioni tali da incidere, con il proprio comportamento, sull'efficienza delle Forze armate.

Le condizioni suddette si verificano quando il militare è in attività di servizio, o quando si trova in luoghi militari o di servizio o quando indossa l'uniforme, o anche quando semplicemente agisce qualificandosi come militare o si rivolge ad altri militari in divisa o qualificatisi come tali.

Per contro quando il militare è in situazioni identiche a quelle di un comune cittadino non conserva che obblighi di natura morale (osservanza del giuramento prestato, lealtà verso le Forze armate, dignità del grado) o comunque necessari per l'efficienza delle Forze armate (tutela del segreto e riserbo sulle questioni militari).

In aderenza allo spirito e alla lettera delle norme costituzionali richiamate nell'articolo 1, e per soddisfare un'esigenza pacificamente riconosciuta, l'articolo 5 esordisce con una affermazione di principio che anche nelle recenti polemiche e nei dibattimenti

titi riguardanti la materia è stata unanimemente condivisa da ogni parte politica e sociale: « per esercitare imparzialmente la propria missione, le Forze armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche ».

L'affermazione sancisce l'incompatibilità, connaturata al dovere di rimanere imparziali nei confronti delle varie parti politiche e sociali — condizione indispensabile per garantire ordinato sviluppo alla dialettica politica in uno Stato democratico e pluralistico — dell'esercizio di attività che porterebbero inevitabilmente il militare a schierarsi con l'una o l'altra parte ideologica o politica del paese, compromettendo la coesione delle unità — principale fattore della efficienza delle Forze armate. Si tratta, cioè, di una di quelle esigenze funzionali e strutturali che richiedono i sacrifici e le limitazioni cui innanzi si è accennato.

In tale visione dei modi per salvaguardare l'efficienza delle Forze armate, si pone il divieto di iscrizione ai partiti politici per i militari di carriera e vengono ad essi posti limiti alla facoltà di svolgere, comunque, concreta attività politica.

La condizione dei militari di leva o richiamati, a parte quelli delle Forze di polizia che la Costituzione considera separatamente, è stata riguardata tenendo conto dell'articolo 52 della Costituzione — il quale garantisce ai cittadini chiamati al servizio militare obbligatorio il mantenimento dei diritti politici, e dell'articolo 54, che prescrive di adempiere alle funzioni pubbliche con disciplina e onore.

Nessuna limitazione di iscrizione ai partiti politici viene, quindi, posta al militare di leva o richiamato, ma solo due vincoli: non partecipare a riunioni o manifestazioni lesive del prestigio delle istituzioni e delle Forze armate in quanto gesto incompatibile con il principio di servire il Paese con onore; astenersi dallo svolgere attività politiche nelle condizioni elencate al terzo comma dell'articolo 4, perché in tali condizioni coinvolgerebbero direttamente o indirettamente le Forze armate, che invece devono rimanere escluse. Quest'ultimo divieto riflette anche il criterio secondo il quale, ai fini dell'estraneità delle Forze armate alle competizioni di parte, è essenziale sia che esse non vi siano effettivamente coinvolte — *in toto*, come organizzazione, o attraverso proprie categorie di componenti o rappresentanti qualificati — sia che esse non appaiano, presso l'opinione

pubblica, orientate verso quella o questa parte.

Per assicurare a tutti l'elettorato passivo, viene prevista, per i militari che si pongono candidati nelle elezioni politiche o amministrative, la sospensione del divieto di iscrizione ai partiti politici e di svolgere propaganda, con l'ovvia limitazione di non svolgere propaganda in uniforme e nei luoghi militari.

Chiude l'articolo una disposizione transitoria che considera la condizione dei militari iscritti a partiti politici all'entrata in vigore della legge.

Le argomentazioni esposte per l'articolo 5 valgono per le limitazioni poste nell'articolo 6 (divieto di riunione non di servizio o arbitrarie in luoghi militari o di servizio e divieto di assemblee di militari che si qualificano come tali o in uniforme fuori dei luoghi militari). Le limitazioni risultano coerenti con una linea di pensiero che individua nella compostezza, nella eliminazione di ogni motivo di divisione interna delle unità nonché nella necessità che all'opinione pubblica le Forze armate non appaiano in alcun caso divise o politicizzate i fattori principali della disciplina e della credibilità delle Forze armate.

Come ha affermato la Corte costituzionale (sentenza n. 31 del 17 marzo 1969), non può ritenersi che il diritto di sciopero, anche nell'assenza di espresse norme di legge, non sia soggetto a limiti, sia per quel che attiene alle modalità di esercizio sia per quanto concerne la titolarità, potendo limiti del genere essere desumibili dal sistema. In particolare esse ricorrono « quando si abbia riguardo ai valori fondamentali legati all'integrità della vita e della personalità dei singoli, la cui salvaguardia, insieme a quella della sicurezza verso l'esterno, costituisce la prima ed essenziale ragione d'essere dello Stato ».

In aderenza a tale insegnamento, l'articolo 7 esplicita il principio che i militari non possono esercitare il diritto di sciopero e, coerentemente, pone il divieto di sindacati di militari, stante la stretta interdipendenza tra i due fenomeni.

Come in prosieguo si dirà, altre norme della legge si preoccupano di introdurre un meccanismo che integri il tradizionale strumento della prospettazione degli interessi della categoria ad opera dei vertici della gerarchia nelle competenti sedi politiche con un apporto degli interessati nelle forme

compatibili con le esigenze connaturate all'ordinamento militare.

La riservatezza che spesso ricopre le questioni attinenti al servizio ha consigliato di recepire nell'articolo 8 norme da tempo in vigore, che richiedono una specifica autorizzazione per trattare pubblicamente (a voce o per iscritto) argomenti attinenti al servizio di carattere riservato nonché la preventiva notifica del deposito di domande di brevetto per invenzioni industriali.

L'esigenza di fronteggiare situazioni e impegni di servizio non prevedibili né pianificabili, o soltanto esigenze improvvise proprie delle collettività militari, impone in misura non determinabile *a priori* una pronta reperibilità di tutto o di parte del personale in servizio.

Ne deriva la necessità di prevedere la possibilità di dover imporre in qualche misura — variabile da caso a caso sia in relazione al tipo di unità o ente sia in connessione con le varie circostanze di tempo e di luogo — alcuni limiti alla libertà di movimento dei militari nelle ore libere dal servizio.

L'articolo 9 consente, quindi, ai comandanti di attuare provvedimenti cautelativi quando la situazione lo richiede. In tale contesto è stata richiamata la norma che impone ai militari che intendono recarsi all'estero di attenersi a determinate prescrizioni.

A conclusione della serie di articoli che trattano delle limitazioni poste dalla condizione militare, l'articolo 10 configura — per i militari non di leva — l'iscrizione ai partiti come condizione di incompatibilità con la permanenza in servizio e, conseguentemente, prevede la rescissione del rapporto d'impiego alle stesse condizioni previste per la cessazione dal servizio « a domanda ».

Nel quadro della potestà di supremazia speciale nel quale si inserisce il cittadino-soldato con l'appartenenza alle Forze armate e per fronteggiare esigenze funzionali delle stesse, nei limiti concettuali di un temporaneo aggravamento delle limitazioni di autonomia personale già proprie della condizione militare, gli articoli 11, 12 e 13 danno base legislativa al potere sanzionatorio delle autorità militari, definiscono per legge le sanzioni disciplinari non di stato (intese quale mezzo per assicurare l'adempimento dei doveri e il rispetto delle limitazioni e delle norme di condotta proprie della condizione militare), nel contempo in-

troducendo idonee forme di garanzia per gli interessati.

Va sottolineato che non sono più previste punizioni di rigore, che la durata della consegna e degli arresti è notevolmente ridotta e che, essendosi voluto evitare anche la semplice impressione di punizioni lesive della dignità umana, è stato soppresso il rimprovero solenne.

È sancito il diritto del militare di conoscere preventivamente — cioè prima che venga definita la sanzione disciplinare — gli addebiti mossigli e di rappresentare le proprie giustificazioni. Vengono introdotti, per la prima volta, a tutela del militare da punire, l'obbligo di sentire una « Commissione » e un difensore prima di infliggere punizioni di una certa gravità, nonché la sospensione della sanzione, il condono della pena, e la decadenza degli effetti della sanzione dopo 5 anni di buona condotta.

L'articolo 14, nell'intento di eliminare incertezze affiorate nell'attuazione della nuova disciplina dei ricorsi amministrativi, prevede che il regolamento di disciplina debba indicare gli organi sovraordinati ai quali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, va indirizzato il ricorso gerarchico.

Lo stesso articolo, nella considerazione che l'ordinamento gerarchico, in tutte le sue implicazioni, corrisponde ad una necessità funzionale, pone l'obbligo di sperimentare il ricorso gerarchico prima di adire le vie giurisdizionali.

Viene, infine, richiamata la facoltà, tradizionalmente attribuita ai militari, di presentare reclami risalendo tutta la via gerarchica.

L'esigenza di fornire ai militari delle varie categorie uno strumento democratico e moderno attraverso il quale far pervenire alle massime autorità politico-militari il pensiero dei diretti interessati in ordine ai problemi più strettamente connessi con la sfera personale trova attuazione nell'articolo 15, che istituisce organi rappresentativi, i cui membri saranno designati dai componenti di ciascuna categoria.

Si tratterà di organismi costituiti sia a livello di base presso le unità, sia a quello intermedio presso gli alti comandi periferici, sia a livello centrale.

La loro funzione consisterà nel prospettare alle autorità le istanze di interesse collettivo relativamente a stato giuridico, avan-

zamento e trattamento economico, riassegnazione al posto di lavoro al termine del servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare, attività assistenziali, culturali, ricreative, provvidenze varie, organizzazione delle sale convegno e delle mense, alloggi.

Sono ovviamente esclusi — e in ciò è esplicita la norma al quarto comma — dalla competenza degli organi in questione gli argomenti riguardanti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, la disciplina, l'impiego del personale, il settore logistico amministrativo.

La rigorosa predeterminazione dei settori nel cui ambito deve svolgersi l'attività degli organismi rappresentativi risponde all'imprescindibile esigenza di evitare che possano divenire oggetto di discussione anche problemi, come quelli innanzi citati, che non possono non essere lasciati alle responsabili valutazioni dei comandanti, dei quali altrimenti si renderebbe assai problematica la possibilità di un efficace adempimento dei compiti cui debbono attendere nell'interesse dell'istituzione.

In relazione all'eterogeneità dei componenti la comunità militare nonché alla varietà degli ordinamenti, si è reso necessario rinviare ad uno strumento agile, facilmente adattabile alle esigenze che un esperimento così profondamente innovatore man mano rivelerà, e cioè a un decreto ministeriale, la determinazione delle modalità di designazione, dei requisiti soggettivi dei rappresentanti, la composizione e il funzionamento degli organismi rappresentativi.

L'articolo 16 detta disposizioni per l'adattamento della nuova normativa alle peculiari caratteristiche degli ordinamenti delle Forze di polizia, tra l'altro estendendo il divieto di iscrizione a partiti politici a coloro che adempiono il servizio di leva in

tali Forze. L'estensione trova fondamento nella lettera del citato articolo 98 della Costituzione, che, per quel che ha tratto alle limitazioni che possono essere imposte agli appartenenti alle Forze di polizia usa la locuzione generica « funzionari ed agenti di polizia ».

La disciplina delle Forze armate e, conseguentemente i problemi attinenti al personale e alla gerarchia che possono essere i suoi fattori condizionanti, assurgono a questioni di primaria importanza, al pari delle questioni tecnico-finanziarie che in parallelo consentono di conservare e potenziare l'efficienza delle forze.

In tale quadro, così come ogni anno il Parlamento esamina — nelle analisi e nelle valutazioni dei bilanci — gli aspetti finanziari dell'impresa « Difesa », occorre che la stessa Assemblea venga a conoscenza — attraverso il Ministero della difesa — dello stato e della disciplina delle Forze armate.

Tale necessità trova riscontro nell'articolo 17, che prevede la presentazione alle Camere di una specifica relazione annuale.

L'articolo 18 chiude la legge con norme transitorie, le quali, nel precisare che, fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento di disciplina militare, continua a trovare applicazione, peraltro, nei nuovi limiti generali e particolari indicati al precedente articolo 4, il Regolamento di disciplina militare del 1964, fanno eccezione la specie e la durata delle sanzioni disciplinari di corpo, fissate dall'articolo 12. Ciò in modo da dare attuazione immediata a quelle norme, tra le più attese, che sono applicabili anche senza apposita regolamentazione, rimandando al nuovo Regolamento di disciplina solo quelle per la cui applicazione sono indispensabili disposizioni integrative regolamentari.

Una particolare norma transitoria è volta, infine, a disciplinare una peculiare situazione del Corpo degli agenti di custodia.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Le Forze armate della Repubblica sono espressione del popolo italiano; esse sono al servizio dello Stato.

L'organizzazione e l'attività delle Forze armate si informano ai principi costituzionali e, in particolare, a quelli sanciti dagli articoli 2, 52, 54, 97 e 98 della Costituzione.

Missione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è di assicurare, in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e di concorrere alla tutela delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubblica calamità e di emergenza.

Per le categorie di personale militare indicate nel successivo articolo 16, resta fermo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

ART. 2.

Per l'assolvimento dei compiti affidati alle Forze armate, ai militari sono imposti particolari doveri e limitazioni all'esercizio di taluni diritti.

I militari sono altresì soggetti alle peculiari norme di condotta connaturate alla loro condizione, stabilite dal Regolamento di disciplina militare.

In relazione ai predetti doveri, limitazioni e vincoli, lo Stato conferisce ai militari specifiche garanzie.

ART. 3.

La disciplina militare è la consapevole adesione al complesso di doveri che i militari assumono per adempiere con dignità, senso di responsabilità e partecipazione attiva gli obblighi del proprio stato.

Costituisce dovere fondamentale dei militari la rigorosa osservanza della subordinazione gerarchica e del principio di obbedienza.

ART. 4.

Il Regolamento di disciplina militare è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Consiglio dei ministri.

I militari sono tenuti all'osservanza delle norme del Regolamento di disciplina militare dal momento della incorporazione a quello della cessazione dal servizio, e fuori di questi limiti, quando vestono l'uniforme.

Nei limiti precisati al comma precedente il Regolamento di disciplina va osservato integralmente quando i militari si trovano in una delle seguenti condizioni:

- svolgono attività di servizio;
- sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
- indossano l'uniforme;
- si qualificano come militari;
- si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.

Quando non ricorrano le suddette condizioni i militari sono tenuti all'osservanza del Regolamento di disciplina militare per quanto riguarda i doveri attinenti al giuramento prestato, alla lealtà verso le Forze armate, alla dignità del grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari.

L'uso dell'abito civile da parte dei militari è regolato da apposite norme.

ART. 5.

Per esercitare imparzialmente i compiti loro attribuiti, le Forze armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche. A tal fine è fatto divieto ai militari che non sono in servizio di leva o richiamati in servizio temporaneo di iscriversi a partiti politici e ad associazioni od organizzazioni che hanno attività o fini politici.

Ai militari non in servizio di leva o richiamati in servizio temporaneo è fatto inoltre divieto di partecipare attivamente a riunioni o manifestazioni di detti partiti, associazioni o organizzazioni, nonché di svolgere propaganda a favore o contro ideologie, partiti, associazioni e candidati politici.

I divieti previsti dal secondo comma del presente articolo sono estesi ai militari in servizio di leva o richiamati in servizio temporaneo quando si trovino nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 4.

I divieti posti dal primo e secondo comma sono sospesi per i militari candidati in elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali, ai quali tuttavia è fatto obbligo di astenersi dallo svolgere le attività con-

nesse con la campagna elettorale in uniforme e nei luoghi militari o comunque destinati al servizio.

A tutti i militari in servizio non è consentito di partecipare a riunioni o manifestazioni lesive del prestigio delle Istituzioni e delle Forze armate.

I militari soggetti al divieto di iscrizione a partiti politici e ad associazioni od organizzazioni che hanno attività o fini politici, che alla data di entrata in vigore della presente legge vi siano iscritti, debbono entro sessanta giorni dalla predetta data comunicare all'autorità dalla quale dipendono se intendono mantenere l'iscrizione.

ART. 6.

Non sono ammesse riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio salvo quelle attinenti al perseguimento dei fini propri dell'organizzazione; esse in ogni caso devono essere autorizzate.

Fuori dei predetti luoghi sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificchino come tali o che siano in uniforme.

ART. 7.

I militari non possono esercitare il diritto di sciopero e non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale né aderire ad altre associazioni sindacali.

I militari in servizio di leva e quelli richiamati in temporaneo servizio, iscritti ad associazioni sindacali prima dell'incorporazione o del richiamo, possono permanere associati senza però svolgere attività sindacale quando si trovino nelle condizioni previste al terzo comma dell'articolo 4.

Salvo i casi contemplati nell'articolo 5 e al primo comma del presente articolo, i militari possono aderire alle associazioni costituite fra cittadini per fini che non siano vietati dalla legge penale. I militari che non sono in servizio di leva o richiamati in temporaneo servizio devono informare l'autorità militare di eventuali cariche sociali ad essi affidate.

La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.

ART. 8.

La trattazione pubblica di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio è subordinata a specifica autorizzazione.

I militari debbono informare preventivamente l'autorità dalla quale dipendono del deposito di domande di brevetto per invenzioni industriali.

ART. 9.

Ai militari può essere vietato o ridotto in limiti di tempo e di distanza l'allontanamento dalla località di servizio.

I militari che intendono recarsi all'estero, anche per breve tempo, devono attenersi alle apposite norme che disciplinano la materia.

ART. 10.

L'inosservanza del divieto di iscrizione a partiti politici e ad associazioni od organizzazioni che hanno attività o fini di partito o comunque politici, posto all'articolo 5, comporta la risoluzione del rapporto di impiego o la cessazione della ferma o rafferma e il collocamento nella posizione di stato prevista per i casi di cessazione dal servizio a domanda, con diritto al relativo trattamento di quiescenza e di previdenza.

Restano in ogni caso salvi gli obblighi di leva o di richiamo.

ART. 11.

Per assicurare l'adempimento dei doveri e il rispetto delle limitazioni e delle norme di condotta propri della condizione militare, positi dalla presente legge, da altre norme legislative e dal regolamento di disciplina militare, è attribuito all'autorità militare un potere sanzionatorio nel campo della disciplina.

La violazione dei doveri della disciplina militare comporta sanzioni disciplinari di stato e sanzioni disciplinari di corpo.

Le sanzioni disciplinari di stato sono regolate dalla legge.

Le sanzioni disciplinari di corpo sono regolate dal regolamento di disciplina militare, entro i limiti e nei modi fissati nei successivi articoli 12 e 13.

ART. 12.

Le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e negli arresti.

Il richiamo è verbale.

Il rimprovero è scritto.

La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi.

Gli arresti comportano il vincolo di rimanere, nelle ore libere dal servizio, in apposito locale — in caserma o a bordo di nave — o nel proprio alloggio, fino al massimo di quindici giorni consecutivi.

ART. 13.

Nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.

Non possono essere inflitte sanzioni superiori a cinque giorni di arresti se non è stato sentito preventivamente il parere di una commissione di tre militari di grado superiore a quello del militare che ha commesso la mancanza. Il predetto militare può farsi assistere da un difensore da lui scelto fra gli ufficiali o i sottufficiali dell'ente cui appartiene o, in mancanza, designato di ufficio. Il regolamento di disciplina militare stabilisce le modalità e le procedure per la composizione e il funzionamento della commissione, nonché per la designazione del difensore, tenendo conto della particolare struttura ordinativa e funzionale di ciascuna forza armata.

In caso di necessità ed urgenza, il comandante di corpo può disporre, a titolo precauzionale, l'immediata adozione di provvedimenti provvisori, della durata massima di 48 ore, intesi ad isolare il militare che ha mancato, in attesa che venga definita la sanzione disciplinare.

Il regolamento di disciplina militare stabilisce i casi in cui possono essere disposti la sospensione della sanzione, il condono della consegna e degli arresti, nonché la cessazione di ogni effetto della sanzione dopo cinque anni di buona condotta.

ART. 14.

Gli organi sovraordinati di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sono stabiliti dal regolamento di disciplina militare.

Avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico.

È comunque in facoltà del militare presentare, con le modalità che saranno indicate nel regolamento di disciplina militare, istanze tendenti ad ottenere il riesame di sanzioni disciplinari di corpo.

ART. 15.

Pur rimanendo dovere dei capi, a tutti i livelli, tutelare gli interessi dei propri subordinati e segnalare, per via gerarchica, ogni loro necessità, i militari dispongono di propri organi rappresentativi, i cui membri vengono designati per categoria di personale da parte dei componenti di ciascuna categoria.

Detti organi rappresentativi vengono costituiti a livello:

di base, presso le unità, a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna Forza armata;

intermedio, presso gli Alti comandi periferici;

centrale, presso lo Stato maggiore della difesa e gli Stati maggiori di Forza armata.

Gli organi rappresentativi hanno la funzione di prospettare alle autorità le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse:

stato giuridico, avanzamento e trattamento economico;

conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

organizzazione delle sale convegno e delle mense;

alloggi.

Gli organi rappresentativi non possono comunque trattare argomenti attinenti all'ordinamento, all'addestramento, alle operazioni, alla disciplina, all'impiego del personale, al settore logistico-amministrativo.

Le modalità di designazione ed i requisiti soggettivi dei rappresentanti nonché la collocazione, la composizione ed il funzionamento degli organi rappresentativi, saranno stabiliti con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comitato dei capi di Stato maggiore, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli organi rappresentativi centrali hanno facoltà di rappresentare i problemi trattati anche al Ministro della difesa.

ART. 16.

Le attribuzioni del Ministro della difesa di cui agli articoli precedenti, sono esercitate dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze, per il personale militare rispettivamente dipendente.

I divieti di cui all'articolo 5, primo e secondo comma, si applicano oltre che ai militari non in servizio di leva o richiamati in servizio temporaneo, anche al personale di complemento, ausiliario, richiamato in servizio temporaneo o trattenuto dell'arma dei carabinieri, della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia.

Per quanto riguarda i militari dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza l'organo rappresentativo centrale di cui al precedente articolo 15 è rispettivamente costituito presso i relativi comandi generali e presso la direzione generale di pubblica sicurezza.

Per il personale della guardia di finanza il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo 15 è emanato di concerto con il Ministro delle finanze.

Per il Corpo degli agenti di custodia gli organi rappresentativi vengono costituiti a livello:

distrettuale presso l'ufficio dell'ispettore distrettuale per gli istituti di prevenzione e pena per adulti;

centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

ART. 17.

Il Ministro della difesa, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato della disciplina militare.

ART. 18.

Fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento di disciplina militare, continua a trovare applicazione, nei limiti di cui al precedente articolo 4, il Regolamento di disciplina militare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, fatta eccezione per la specie e la durata delle sanzioni disciplinari di corpo, fissate dal precedente articolo 12.

Per il Corpo degli agenti di custodia, fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento di disciplina militare, continua a trovare applicazione, nei limiti di cui al precedente articolo 4, il titolo III del Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, fatta eccezione per la specie e la durata delle sanzioni disciplinari di corpo, fissate dal precedente articolo 12 e sostituita la sanzione degli arresti a quella della riduzione di stipendio o di paga.

Le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 13 e quelle del precedente articolo 14 entrano in vigore con il nuovo Regolamento di disciplina militare.